

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' E DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ATTO D'OBLIGO) AFFERENTE IL COMUNE DI NOVARA E SUA CONURBAZIONE.

TRA

Comune di Novara, (P.I. 00125680033) nella persona del Dirigente del Servizio nato a il, appositamente delegato con deliberazione G.C. n.....del.....domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via F.lli Rosselli n. 1

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata "Agenzia" (C.F.97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, Cesare Paonessa, appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. del, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

Premesso che:

a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012; in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 3 "Nord Est" corrispondente alle Province Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, assegnando "il ruolo di Ente di Governo al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso", al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

c) con le L.R. nn. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", di seguito Agenzia, il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

d) lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con DGR 32-2101 del 14/09/2015, pubblicata sul BURP del 01/10/2015;

e) Le procedure per l'adesione all' Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP), in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse al termine del 2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2015 che ha approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

f) sul BURP n. 45 del 12 novembre 2015 è stato pubblicato l'elenco degli enti che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Convenzione che prevede che "L'Agenzia della mobilità piemontese diventa operativa dalla data di pubblicazione sul BURP dell'elenco degli Enti di cui all'Allegato A che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto, rappresentanti nel complesso una quota di partecipazione pari almeno al 65% del totale delle quote di partecipazione";

g) l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine

del raggiungimento degli scopi istituzionali, inoltre, l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;

h) l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

i) l'art.10, comma 2 punto 1 della L.R.1/2000 stabilisce che *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedura di gara"*.

Il Comune di Novara, soggetto di delega ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, ha sottoscritto in data 16.10.2008, a seguito di gara pubblica con procedura aperta, il contratto di servizio rep. n. 17491 allegato alla presente Convenzione (All. n. 1):

Allegato n. 1	Contratto di servizio per Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Novara e sua Conurbazione n.17491 del 16/10/2008	Concessionario Azienda SUN S.p.A.	termine iniziale 01/01/2009	termine finale 31/12/2014
---------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

La Società SUN S.p.A. con proprio atto ha formalizzato la propria proposta irrevocabile di recesso del contratto in essere;

L' Amministrazione Comunale, con Deliberazione di G.C. n° 64 del 21.03.2013 ha fornito i seguenti indirizzi:

- Preso atto della nota trasmessa da SUN spa;
- Individuato nell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico a SUN spa la modalità più congrua a garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale sull' area urbana e di conurbazione di Novara, stabilendo che tale modalità avrebbe avuto inizio dal giorno seguente la decorrenza effettiva della risoluzione dal Contratto di Servizio in essere Rep. 17491 del 18.12 2008 (1.07.2013);
- Dato mandato al Dirigente del Servizio Mobilità con il supporto dell'Ufficio Avvocatura di verificare le procedure inerenti la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale richiesta da SUN spa, anche in modo consensuale, nonché inerenti gli aspetti legati alle modalità di prosecuzione dei servizi di TPL in regime di obblighi di servizio.

Con determinazione dirigenziale n. 53 del 28/06/2013, si accoglieva la richiesta formulata da SUN S.p.A., di risoluzione anticipata del Contratto con decorrenza 01/07/2013, e si stabiliva, al fine di dare continuità al Servizio di Trasporto Pubblico Locale – TPL – di imporre a SUN S.p.A. la prosecuzione del servizio come da "obblighi di servizio" emessi dal Comune, sottoelencati

Determina Dirigenziale n. 70 del 30/08/2013	1° atto d'obbligo	termine iniziale 01/07/2013	termine finale 15/09/2013
Determina Dirigenziale n. 75 del 16/09/2013	2° atto d'obbligo	termine iniziale 16/09/2013	termine finale 31/10/2013
Determina Dirigenziale n. 88 del 30/10/2013	3° atto d'obbligo	termine iniziale 01/11/2013	termine finale 31/12/2013
Determina Dirigenziale n. 109 del 30/12/2013	4° atto d'obbligo	termine iniziale 01/01/2014	termine finale 31/03/2014
Determina Dirigenziale n. 21 del 28/03/2014	5° atto d'obbligo	termine iniziale 01/04/2014	termine finale 15/06/2014
Determina Dirigenziale n. 49 del 26/05/2014	6° atto d'obbligo	termine iniziale 16/06/2014	termine finale 15/09/2014

Determina Dirigenziale n. 76 del 5/09/2014	7° atto d'obbligo	termine iniziale 16/09/2014	termine finale 31/10/2014
Determina Dirigenziale n. 91 del 30/10/2014	8° atto d'obbligo	termine iniziale 01/11/2014	termine finale 30/11/2014
Determina Dirigenziale n. 104 del 28/11/2014	9° atto d'obbligo	termine iniziale 01/12/2014	termine finale 31/12/2014
Determina Dirigenziale n. 110 del 24/12/2014	10° atto d'obbligo	termine iniziale 01/01/2015	termine finale 31/03/2015
Determina Dirigenziale n. 21 del 31/03/2015	11° atto d'obbligo	termine iniziale 01/04/2015	termine finale 14/06/2015
Determina Dirigenziale n. 45 del 15/06/2015	12° atto d'obbligo	termine iniziale 15/06/2015	termine finale 30/06/2015
Determina Dirigenziale n. 47 del 26/06/2015	13° atto d'obbligo	termine iniziale 01/07/2015	termine finale 31/12/2015
Determina Dirigenziale n. 82 del 24/12/2015	14° atto d'obbligo	termine iniziale 01/01/2016	termine finale 12/06/2016
Determina Dirigenziale n. 48 del 09/06/2016	15° atto d'obbligo	termine iniziale 13/06/2016	termine finale 11/09/2016
Determina Dirigenziale n. 72 del 07/09/2016	16° atto d'obbligo	termine iniziale 12/09/2016	termine finale 30/11/2016
Determina Dirigenziale n. 97 del 30/11/2016	17° atto d'obbligo	termine iniziale 01/12/2016	termine finale 31/12/2016
Determina Dirigenziale n. 102 del 22/12/2016	18° atto d'obbligo	termine iniziale 01/01/2017	termine finale 11/06/2017

e dei quali l'ultimo (n. 18°), viene allegato alla presente Convenzione (All. n. 2).

Premesso inoltre che nel frattempo:

Con delibera della Giunta Comunale n. 320 del 28/11/2012 il Comune di Novara ha approvato lo schema di accordo con la Provincia di Novara propedeutico alla successiva approvazione della convenzione tra i due enti per la gestione del TPL urbano, suburbano ed extraurbano - Accordo sottoscritto poi in data 30/11/2012;

Con D.G.R. n. 2-5294 in data 30/01/2013 la Giunta Regionale autorizzava la Provincia ed il Comune alla messa in gara del servizio inerente il Trasporto Pubblico Locale urbano, suburbano ed extraurbano dell'area omogenea del territorio della Provincia di Novara;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 9/07/2013 il Comune di Novara approvava la Convenzione con la Provincia di Novara per l'affidamento ad un unico gestore del servizio di TPL urbano, suburbano ed extraurbano, nella quale veniva indicata per la funzione di stazione appaltante, la Provincia di Novara;

La Provincia di Novara, stazione appaltante della gara unica di Subambito del TPL urbano, suburbano ed extraurbano di Novara e Provincia, con:

- D.D. n. 668 del 25/3/2015 ha definito di procedere all'affidamento ad unico gestore mediante gara pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano per la durata di anni 1+1, tramite procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ed ha bandito la relativa gara;
- D.D. n. 1423 del 18/08/2016 ha affidato il servizio in via provvisoria all' R.T.I. costituito da SUN spa in qualità di mandataria e delle ditte: Gruppo Torinese Trasporti spa, S.A.V.D.A.; Autoservizi Valle d'Aosta spa; S.V.A.P. Società Cooperativa; V.I.T.A. spa, Tundo Vincenzo srl (mandanti), con decorrenza 01.01.2017;

- nota prot. 41796 del 16/12/2016 ha comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con ordinanza 464/2016 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara del Servizio TPL Urbano, Suburbano ed Extraurbano.

Successivamente, con sentenza del TAR pubblicata il 23/03/2017 veniva accolto il ricorso presentato dalla controparte e conseguentemente è stato annullato il giudizio finale espresso dalla Commissione di gara nonché la determinazione dirigenziale n. 1423 del 18/08/2016 della Provincia di Novara di aggiudicazione dell'appalto;

L'Agenzia della Mobilità Piemontese ha provveduto alla pubblicazione sul GUCE in data 11/03/2017 dell'avviso di preinformazione relativo al contratto di servizio di TPL relativo al Bacino Nord Est del Piemonte che comprende tra gli altri anche il Comune e la Provincia di Novara.

Il Comune di Novara nelle more di definizione di quanto ai punti precedenti, permanendo l'esigenza inderogabile di non interrompere il servizio di TPL, con l'ultimo Atto d'Obbligo già richiamato (All n. 2) ha prorogato il Servizio di TPL urbano e suburbano a tutto l'11/06/2017 affidandolo a SUN S.p.A.; tale atto d'obbligo, oggetto di trasferimento della titolarità, precisa:

- il programma d'esercizio per l'espletamento del servizio TPL per il periodo dall'1.1.2017 all'11.6.2017 che prevede una produzione di km. 1.065.418,95 (allegato n. 3);
- i corrispettivi chilometrici riconosciuti alla Società SUN spa al 100% dell'inflazione programmata aggiornata pari allo 0,2% per gli anni dal 2014 al 2016 nonché all'1,5% provvisorio per quanto riguarda l'anno 2017, prevedendo come base €/km 2,446 IVA esclusa definito nel piano di risanamento della Società;
- I corrispettivi chilometrici per il periodo 1.1.2017 – 11.6.2017 rivalutato dell'inflazione programmata e pari ad €2,4976 per un importo complessivo di €2.660.990,37 + IVA 10% = €2.927.089,40;
- lo stesso atto d'obbligo sarebbe stato successivamente trasferito all'Agenzia per la Mobilità Piemontese in conformità a quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 63 del 26.10.2015;

Dato atto che:

- con riferimento all'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale e alle intese di cui in premessa, è necessario definire la procedura per il trasferimento all'Agenzia della titolarità dello stesso individuando oggetto, tempi e modalità;
- per il perfezionamento dell'iter di trasferimento della titolarità del sopra citato contratto, sono stati predisposti:
 1. il programma di esercizio per l'anno 2017 che prevede una produzione di km 2.320.910,80 (all. 4);
 2. l'ammontare delle risorse economiche regionali e le risorse integrative comunali e della conurbazione sono destinate a garantire i servizi minimi, aggiuntivi e le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte (all. 5);
 3. il parco mezzi autorizzato per la gestione dei servizi di T.P.L. (autobus - All. 6);
 4. delibera C.C. n. 47 del 27/06/2012 e G.C. n. 219 del 12/07/2012 di approvazione tariffe urbane e suburbane (All. 7);
- si ritiene opportuno che le obbligazioni derivanti dalla gestione del contratto di servizio/atto d'obbligo vengano poste a capo all'Agenzia dalla data del 01/06/2017 con pagamento diretto da parte dell'Agenzia a SUN retroattivo a decorrere dal 01/05/2017
- a partire dall'1/01/2018 la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio urbano e suburbano di Novara, nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con il Comune, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, e con gli Enti soggetti di delega, e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia e integrate dalle risorse Comunali e dei Comuni

Conurbati;

- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione del contratto:
 - le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia sulla base del Programma triennale regionale 2016-2018 in virtù della DGR n. 12-2217 del 12/10/2015 (linee guida per la redazione del PTS);
 - il Comune di Novara, a integrazione delle risorse trasferite dalla Regione, trasferirà all'Agenzia, sulla base del proprio programma triennale 2016-2018 le proprie risorse e le risorse trasferite allo stesso dai Comuni Conurbati;
- i Programmi di Esercizio Aziendali del servizio urbano e suburbano del Comune di Novara sono disponibili sulla piattaforma regionale OMNIBUS; per gli aspetti di dettaglio viene allegato (All.8) l'"orario di servizio" sia della città di Novara che della sua Conurbazione;
- Il Comune supporterà con proprio personale l'Agenzia nella gestione del TPL;

Tutto ciò premesso:

visto lo Statuto dell'Agenzia;

visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

vista la delibera della Giunta Comunale di Novara del di approvazione dello schema di Convenzione;

vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

E' oggetto della Convenzione, in attuazione dell'art.10, comma 4 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del contratto di servizio/Atto d'obbligo di trasporto pubblico locale afferente al Comune di Novara e sua Conurbazione, meglio dettagliati nell' Allegato n.1 e 2 , già citati in premessa;

I sottoindicati allegati definiscono, per il contratto di servizio di cui in premessa, oggetto del trasferimento di titolarità:

- il programma d'esercizio per l'espletamento del servizio TPL per il periodo dall'1.1.2017 all'11.6.2017 che prevede una produzione di km. 1.065.418,95 (allegato n. 3);
- il programma di esercizio per l' intero anno 2017 che prevede una produzione di km 2.320.910,80 (all. 4)
- l'ammontare delle risorse economiche regionali e le risorse integrative comunali e della conurbazione destinate a garantire i servizi minimi, aggiuntivi e le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte (all. 5);
- il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio (all. 6);
- I corrispettivi chilometrici per il periodo 1.1.2017 – 11.6.2017 rivalutato dell'inflazione programmata e pari ad € 2,4976 IVA esclusa per un importo complessivo di € 2.660.990,37 + IVA 10% = €

- 2.927.089,40;
- delibera C.C. n. 47 del 27/06/2012 e G.C. n. 219 del 12/07/2012 .di approvazione tariffe urbane e suburbane (All. 7);
- I programmi di esercizio aziendali del servizio urbano e suburbano del Comune di Novara sono disponibili sulla piattaforma Regionale OMNIBUS; per gli aspetti di dettaglio viene allegato (All.8) l' "orario di servizio" sia della città di Novara che della sua Conurbazione;

ART. 3 Impegni delle parti

1. Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti all' affidatario, relativi agli atti d'obbligo precedenti fino ad il 30/04/2017 l'Agenzia trasferisce al Comune di Novara le risorse relative agli esercizi degli anni precedenti, previste nel programma triennale regionale, assegnate allo stesso e non ancora erogate, in modo da dare copertura ai servizi svolti;

2. Le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio/atto d'obbligo sono poste a capo dell'Agenzia. Le risorse regionali verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali. Il corrispettivo del TPL previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC), per un ammontare pari al 95% dell'importo previsto del servizio, sarà liquidato mensilmente entro il 10 del mese successivo fatto salvo conguaglio finale o minor periodo di esercizio.

Il Comune di Novara, a integrazione delle risorse trasferite dalla Regione, trasferirà all'Agenzia sulla base del programma triennale 2016-2018, le proprie risorse e le risorse trasferite allo stesso dai Comuni Conurbati, con traferimenti di importi quadrimestrali anticipati.

Tali risorse integrative comunali e della conurbazione sono destinate a garantire la copertura economica anche di eventuali specifici obblighi di servizio e le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte (all. 7).

Per gli eventuali successivi ulteriori atti d'obbligo le clausole contrattuali saranno analoghe a quelle previste nell'atto d'obbligo trasferito.

3. L'adozione da parte del Comune di specifiche agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste dalla Regione comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dal Comune all'Agenzia delle relative compensazioni economiche. Per il contratto di servizio trasferito le agevolazioni tariffarie sono già comprese nel corrispettivo chilometrico.

4. Il Comune di Novara si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'agenzia che, concorde il Comune, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti;

5. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino del nord-est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 la programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate con il Comune di Novara conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico.

7. Le eventuali economie di gestione, anche derivate dal recupero dell'IVA, sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

ART. 4 Personale

1. Per la gestione dei contratti e dei relativi servizi del TPL in ambito urbano e suburbano, il Comune supporterà con proprio personale l'Agenzia.

ART. 5 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità del contratto di servizio è trasferita a far data dal 01/06/2017 anche per le ulteriori obbligazioni derivanti dalla gestione del contratto di servizio.
Per quanto concerne la liquidazione del servizio a decorrere dal 01/05/2017

ART. 6 Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed al titolare dell'atto d'obbligo oggetto del trasferimento.

ART. 8 Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia. Senza diritto di voto potrà partecipare un rappresentante nominato dalla Conurbazione di Novara.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 9 Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.

ART. 10 Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per l'Agenzia della mobilità piemontese
Ing. Cesare PAONESSA

Per il Comune di Novara

I

ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE:

ALL. 1

ALL. 2

ALL. 3

ALL. 4

ALL. 5

ALL. 6

ALL. 7

ALL. 8